

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



CITTA' DI AOSTA



VILLE D'AOSTE



Progetto esecutivo di realizzazione di autorimesse interrato pertinentziali
nell'area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea nel quartiere Dora

— Cofinanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – nell'ambito della M5C2

— Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana"

Progettisti:

Capogruppo: Carlo DISTASI Ing.

Via Pellissier n.9, Châtillon

STUDIO PLUS Professionisti Associati di Erik FARINA Per. Ind., di Jean Paul QUEY Per. Ind.,
di Simone POLINI Per. Ind.

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28, Aosta

Emanuela ALIBERTI Arch.

Fraz. Pont Suaz n.83, Charvensod

Rémy VAUTERIN Geom.

Fraz. Pont Suaz n.83, Charvensod

Oggetto:

RELAZIONE DNSH

Tavola:

V

Data:

Giugno 2023

Scala:

Sommario

1	PREMESSE.....	2
1.1	La mappatura di correlazione.....	3
1.2	Descrizione dell'intervento.....	4
2	NORMATIVA TECNICA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	5
3	GLI OBIETTIVI AMBIENTALI E IL CRITERIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO	6
4	VALUTAZIONE DEI VINCOLI DNSH IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO.....	8
4.1	Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici	8
4.2	Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici.....	8
4.3	Obiettivo 3: Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	10
4.4	Obiettivo 4: Economia circolare	11
4.5	Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	14
4.6	Obiettivo 6: Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.....	15
5	ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI.....	16
6	ALLEGATI.....	18

1 PREMESSE

La presente relazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo, è finalizzata a verificare che la realizzazione dell'intervento proposto "non arrechi un danno significativo" a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento (UE) 2020/852, così come declinati all'art.9:

- a. mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b. adattamento ai cambiamenti climatici;
- c. uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d. transizione verso un'economia circolare;

prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

- e. protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'intervento è identificato come "realizzazione di autorimesse interrato pertinenti nell'area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea nel quartiere Dora", cofinanziato dall'Unione europea – NextgenerationEU, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1 *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*..

Si applicano i principi del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852, volti a ispirare scelte che non arrechino nessun danno significativo all'ambiente.

Per la redazione della presente relazione e la valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo sono stati presi a riferimento in via preliminare i seguenti documenti:

- a. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- b. Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (2021/C 58/01);
- c. Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo

sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- d. Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH;
- e. La mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche di cui alla Tabella I.

1.1 La mappatura di correlazione

In relazione all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha operato una distinzione tra:

- Investimenti che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo;
- Investimenti che si limitano a rispettare il principio DNSH.

I due regimi previsti nel Piano nazionale sono:

- Regime 1: contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Do No Significant Harm

Con riferimento alla Tabella I le nuove autorimesse in progetto rientrano nel **Regime 2**, l'investimento si limita a *“non arrecare danno significativo”* rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH, pertanto devono essere considerati i requisiti minimi per il rispetto della DNSH.

Inoltre, sempre con riferimento alla Tabella I il progetto deve riferirsi alla **Scheda tecnica n. 5 “Interventi edili e cantieristica generica”**, che riporta i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica.

La suddetta Tabella I, per gli interventi M5.C2.2.1 prevede anche la **Scheda tecnica n. 2 “Ristrutturazione edifici”** che tuttavia sulla Guida è specificato debba essere applicata a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione). La scheda non è quindi stata applicata in quanto non coerente con l'intervento in progetto.

1.2 Descrizione dell'intervento

I lavori oggetto del presente intervento consistono nella realizzazione di nuove autorimesse interrato in luogo degli attuali box metallici fuori terra con conseguente riqualificazione della zona. L'intervento prevede:

- realizzazione di nuove autorimesse interrato divise in due blocchi;
- realizzazione di due rampe coperte di accesso alle stesse;
- realizzazione di due torrioni di aerazione;
- realizzazione numero quattro corpi scala di accesso alle stesse di cui due con ascensore;
- realizzazione servizi igienici;
- percorsi pedonali di accesso.

L'intervento nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di Aosta di ripristinare l'attuale situazione costituita da box metallici comunque insufficienti come numero al fabbisogno delle abitazioni esistenti.

L'intervento comporterà impatti sulle componenti ambientali esclusivamente in fase di esecuzione, mentre una volta realizzato si collocherà nel rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, permettendo l'allontanamento di importanti flussi di traffico dal Quartiere Dora, riducendo l'impatto acustico prodotto dai mezzi alla zona residenziale, migliorando in generale le condizioni di vita dei residenti.

2 NORMATIVA TECNICA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Le Norme e la documentazione di riferimento per lo sviluppo della progettazione sono le seguenti:

- **Codice dei contratti pubblici:** D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare: decreto correttivo **56/2017**, Linee guida ANAC e decreti attuativi MIT;
- D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 (PNRR);
- Legge n. 238 del 23.12.2021 (Legge europea 2019-2020);
- D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale").
- **D.P.R. n. 207 del 2010:** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per gli articoli in vigore fino all'emanazione degli atti richiamati nel nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 (decreti MIT attuativi e linee-guida dell'ANAC);
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo).
- D.L. n.48 DEL 10.06.2020 Efficienza Energetica;
- D.L. N. 4 DEL 27.01.2022, convertito con Legge n. 25 del 28.03.2022;
- Regolamento UE 2020/852 approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021/241 quadro finanziario pluriennale 2021 – 2027 e Next Generation EU;
- Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH), allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Per il rispetto dei requisiti DNSH, le schede di riferimento al progetto sono:

- a. Scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/ristrutturazione di edifici".

3 GLI OBIETTIVI AMBIENTALI E IL CRITERIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO

I sei obiettivi ambientali sono stati definiti all'art. 9 del Regolamento Europeo 852/2020 e declinati secondo il seguente elenco:

- a. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d. la transizione verso un'economia circolare;
- e. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi."

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Di seguito viene analizzato ognuno dei sei obiettivi ambientali e si riportano le verifiche preliminari effettuate secondo quanto riportato nelle Schede n. 2, 18 e 28.

4 VALUTAZIONE DEI VINCOLI DNSH IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale. A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**).

4.1 Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa **del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.**

Nel caso specifico non sono presenti obblighi ma solo suggerimenti da prendere in considerazione come elementi di premialità non obbligatori.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- nessuno.

Elementi di verifica ex post

- nessuno.

4.2 Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere e afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).

I Campi Base non dovranno essere ubicati:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (frane, smottamenti);
- in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio di inondazione. Nel caso in cui i vincoli progettuali, territoriali ed operativi non consentissero l'identificazione di aree alternative non soggette a rischio idraulico, dovrà essere sviluppata apposita valutazione del rischio idraulico basato su tempi di ritorno di minimo 50 anni.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- La progettazione è corredata dalla Relazione geologica e di compatibilità con lo stato del dissesto riferito agli ambiti inedificabili di cui alla l.r. 11/1998 art. 35 (frane), art. 36 (alluvioni) e art. 37 (valanga), In particolare in base alle Cartografie degli Ambiti Inedificabili del Comune di Aosta, l'area in esame ricade in fascia C (a bassa pericolosità) per inondazione (art. 36 L.R. 11/98), nella quale gli interventi in progetto possono essere realizzati senza la necessità di pareri da parte degli Uffici Regionali ma a seguito di uno *"specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici che possono determinarsi nell'area"*, contenuto dalla Relazione geologica e di compatibilità di cui sopra (nel rispetto dei dettami del D.G.R. 2939 dell'ottobre 2008), mentre non è interessata dalla zonizzazione dei vincoli per frana (art. 35) e valanga (art. 37).
- Dai calcoli idraulici eseguiti per la delimitazione delle Fasce Fluviali del P.A.I., ricavati dai dati del geoportale regionale, risulta che la quota calcolata per la piena cinquecentennale poco a monte all'area in esame (sezione di verifica 105.1), alla quale si ricollega la definizione della Fascia C di esondazione della Dora, è posta a 553,68 metri, mentre l'area in oggetto è posta a 561.4 metri ca. di quota, quindi notevolmente al di sopra di tale livello. Per le ragioni di cui sopra l'intervento risulta così compatibile dal punto di vista idraulico, rispetto alla verifica con un tempo di ritorno di 500 anni.
- La progettazione tiene conto delle indicazioni contenute nella relazione geologica volte alle procedure da attuare per evitare fenomeni di dissesto durante le operazioni di scavo, in particolare nei tratti perimetrali della cabina Deval vicina all'area di intervento posta ad est è stata prevista nella progettazione del nuovo tratto di strada (oggetto di altro intervento cofinanziato dall'Unione europea – NextgenerationEU, sempre nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1) una palificata a sostegno del terreno che renderà più sicuro lo scavo e la successiva elevazione delle strutture dell'autorimessa poste sul lato est e sud.

Elementi di verifica ex post

- Verifica dell'adozione delle eventuali misure di mitigazione del rischio

4.3 Obiettivo 3: Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde).

Queste soluzioni dovranno interessare:

- Approvvigionamento idrico di cantiere, ad avvio cantiere l'Impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere;
- La gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all'interno del cantiere,
- Ove previsto dalle normative regionali, dovrà essere redatto Piano di gestione delle acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti (AMD) rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore.
- La gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti specifici, quale ad es. betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Il progetto ha previsto una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento incidente sul tratto stradale, sui percorsi edonali esterni alle autorimesse e sulle aree connesse, che saranno convogliate nella rete di raccolta esistente che risulta essere in grado di riceverle.
- Il progetto ha previsto, un sistema di raccolta delle acque meteoriche, tuttavia non reimpiegate in quanto ad una quota troppo bassa. Non sarà comunque utilizzata acqua potabile se non per i servizi igienici.
- L'approvvigionamento idrico per le lavorazioni di cantiere potrà essere assicurato utilizzando il canale irriguo presente nell'area.
- L'intervento non presenta interferenze della cantierizzazione con l'idrografia

superficiale;

- Non è prevista la redazione del Piano di gestione delle acque meteoriche (AMD) in quanto non previsto dalla normativa regionale.

Elementi di verifica ex post

- Verificare l'utilizzo di acqua di irrigazione per le principali attività di cantiere.
- Verificare che la rete di raccolta delle acque delle nuove autorimesse sia integrata nel piano di manutenzione generale del competente servizio di gestione del Comune di Aosta.

4.4 Obiettivo 4: Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.05.04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai " *Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all'applicazione dei requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e al fine vita (2.4.14).

Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Il progetto è corredato dal Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione, redatto secondo la normativa vigente, nel quale è stata prevista la produzione dei seguenti rifiuti:

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO ton/mc	IMPIANTO RECUPERO	QUANTITÀ AVVIATA ALLO SMALTIMENTO ton/mc	IMPIANTO DI SMALTIMENTO
Cemento	CER 17 01 01	183,600 mc	RIVAL s.r.l. Loc. La Plantaz NUS		
Miscugli di cemento	CER 17 01 07	1090,00 ton	RIVAL s.r.l. Loc. La Plantaz NUS		
Ferro e acciaio	CER 17 04 05	17,675 ton	CRR Loc. Les Îles 10, 11020 Pollein		
Legno	CER 20 02 01	0 ton	ENVAL s.r.l. Loc Les Îles Brissogne		
Miscele bituminose	CER 17 03 02	95,000 mc	RIVAL s.r.l. Loc. La Plantaz NUS		
Tubazioni PVC	CER 17 02 03			0,5 ton	Discarica Pontey loc. Valloiole

Solo le tubazioni in PVC saranno avviate ad impianti di smaltimento, rispettivamente presso la discarica di Loc. Valloiole a Pontey e affidate alla Ditta Marazzato che dovrà conferirle ad apposita discarica in Piemonte, in quanto rifiuti speciali.

Nella tabella seguente si riporta la verifica ponderale dei materiali nel rispetto del requisito minimo del 70%.

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ MASSIMA PRODotta [KG]	Percentuale %
Avviati al recupero			
Cemento	CER 17 01 01	440 640	
Miscugli di cemento	CER 17 01 07	3324500	
Ferro e acciaio	CER 17 04 05	17 675	
Legno	CER 20 02 01	0	
Miscele bituminose	CER 17 03 02	123 500	
		3 906 315	99,99%
Avviati allo smaltimento			
Tubazioni PVC	CER 17 02 03	500	0,01%

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo saranno utilizzati come sottoprodotti secondo la tabella seguente:

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUANDO CLASSIFICATI COME SOTTOPRODOTTI	
	MC
quantità TOTALE prodotta	14.542
quantità riutilizzata direttamente in cantiere	2.286
quantità avviata a riutilizzo in altro cantiere	3.000
quantità avviata a recupero presso impianti	9.257

In particolare la quantità in esubero pari a 3.000 mc sarà conferita nel sovrastante cantiere del nuovo Parco del Quartiere Dora, come da accordi con l'Amministrazione Comunale, mentre la quantità in esubero restante di 9.257 mc sarà avviata a recupero presso l'impianto di Nus in Località La Plantaz.

Elementi di verifica ex post

- Verificare l'utilizzo di acqua di irrigazione per le principali attività di cantiere.
- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".
- Verificare che i materiali approvvigionati abbiano il contenuto di materia riciclata idoneo, tramite una delle seguenti opzioni producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:
 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
 2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
 3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;
 6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base

biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

4.5 Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge i materiali in ingresso e la gestione ambientale del cantiere.

Materiali in ingresso: per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

Gestione ambientale del cantiere: per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al già previsto Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative nazionali o regionali. Per il presente intervento non è prevista la redazione del Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) in quanto l'intervento non è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

Caratterizzazione del sito: prima dell'inizio del cantiere saranno svolte le attività preliminari di caratterizzazione dei terreni, secondo le modalità definite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale.

Emissioni in atmosfera: i mezzi d'opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in precedenza (mitigazione al cambiamento climatico); dovrà inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Schede tecniche dei materiali e sostanze da impiegare in cantiere;
- Per il presente intervento non è prevista la redazione del Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) in quanto l'intervento non è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA;
- Prima dell'inizio del cantiere saranno svolte le attività preliminari di

caratterizzazione dei terreni;

- Il progetto sarà corredato dalla relazione di impatto acustico che dovrà indicare la necessità di presentazione della deroga al rumore.

Elementi di verifica ex post

- Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;
- Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata.

4.6 Obiettivo 6: Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l'intervento non potrà essere fatto all'interno di:

- a. terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b. terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi.
- c. terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea 23 o nella lista rossa dell'IUCN.

Pertanto, fermo restando i divieti sopraelencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- L'intervento non rientra in nessuna delle aree di cui ai punti a), b) e c);

5 ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Di seguito si riporta la Tabella A, tratta dalla Parte 1 della Lista di controllo DNSH esemplificativa per la valutazione DNSH, ai sensi del Regolamento Delegato EU C(2021) 2800 finale del 4/06/21, secondo la metodologia semplificata descritta all'Allegato I del documento "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)".

TABELLA A della lista di controllo DNSH

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH</i>	SI	NO	<i>Indicare la motivazione per cui non si ritiene necessaria una valutazione di fondo se è stata apposta una X nella colonna NO. Se invece è stata apposta una X nella Colonna SI procedere alla compilazione della Tabella B</i>
<i>a. Mitigazione dei cambiamenti climatici</i>		X	La scheda n. 5 non prevede obblighi in tal senso.
<i>b. Adattamento ai cambiamenti climatici</i>		X	L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo L'intervento non determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.
<i>c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>		X	L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o

			dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.
<i>d. Transizione verso un'economia circolare</i>		X	L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo. La soluzione progettuale adottata rispetta la piena applicazione del Decreto Ministeriale 11/10/2017 e s.m.i. (CAM) e garantisce un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali. L'intervento progettato prevede una corretta demolizione e rimozione dei materiali. I rifiuti prodotti in cantiere, proveniente da demolizione e smontaggio (per una quantità non inferiore al 70% del peso) saranno disassemblati e conferiti in centri di riciclaggio e riutilizzo e i materiali da costruzione risponderanno ai requisiti richiesti.
<i>e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i>		X	L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi

			conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo. L'intervento non determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'acqua, nel suolo e nell'aria.
<i>f. Protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi</i>		X	L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

6 ALLEGATI

- a. Checklist 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- b. Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche;
- c. Scheda n. 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità			
	1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?	No	Le lavorazioni previste non richiedono una fornitura continua e massiccia di energia elettrica, in quanto prevalentemente si utilizzeranno mezzi d'opera con propulsione termica, conformi agli standard di emissione ed efficienza richiesti. Dovranno essere Impiegati mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica. Dovrà essere privilegiato, se possibile, l'uso di mezzi ibridi. I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore. Gli utensili manuali saranno a batteria o alimentati da energia elettrica prodotta con generatori mobili omologati.
	2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?	No	Non è stata prevista tale possibilità in quanto non si tratta di obbligo.
	3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?	Sì	Il progetto è corredato da una relazione geologica e di compatibilità agli ambiti soggetti a frane e inondazioni che ne ha dimostrato la compatibilità. In particolare in base alle Cartografie degli Ambiti Inedificabili del Comune di Aosta, l'area in esame ricade in fascia C (a bassa pericolosità) per inondazione (art. 36 L.R. 11/98), nella quale gli interventi in progetto possono essere realizzati senza la necessità di pareri da parte degli Uffici Regionali ma a seguito di uno "specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici che possono determinarsi nell'area", contenuto dalla Relazione geologica e di compatibilità di cui sopra.
	4	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?	Sì	Il progetto è corredato da una relazione geologica e di compatibilità agli ambiti soggetti a frane e inondazioni che ne ha dimostrato la compatibilità e da un parere positivo rilasciato dall'autorità idraulica regionale.

	5	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?	No	Non necessario.
	6	In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni?	No	Non sono previsti scarichi di acque reflue.
	7	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?	No	Il progetto prevede il rifacimento di un tratto della tubazione di raccolta dell'acqua di un esistente canale irriguo che potrà essere utilizzata, in fase di cantierizzazione, per l'approvvigionamento senza dover ricorrere all'uso di acqua potabile.
	8	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?	Sì	Rif. TAV G - Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione.
	9	E' stato sviluppato il bilancio materie?	Sì	Rif. TAV G - Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione.
	11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?	No	Non necessario in quanto l'intervento non è soggetto a VIA.
	12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa?	Sì	Prima dell'inizio dei lavori saranno svolte le attività preliminari di caratterizzazione dei terreni.
	14	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?	Sì	
	15	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	No	L'area di intervento non rientra in area sensibile.
	16	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?	No	L'area di intervento non rientra in aree naturali protette.
	17	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	No	L'intervento non interferisce con la Rete Natura 2000.
Ex post	18	Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento?		
	19	E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico?		
	20	Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione AMD?		
	21	Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?		
	22	E' disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere?		

	23	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?		
	24	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?		
	25	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito?		
	26	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore?		
	27	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VINCA?		

[illegible]

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base.

Pertanto, non si associa a specifiche attività produttive.

Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilità, le caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'*Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)* al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i.

Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m², etc.

I requisiti qui elencati non hanno carattere prescrittivo, ove non previsto da normative specifiche, e potranno essere selezionati o meno dall'Amministrazione responsabile come criteri di premialità.

Le Amministrazioni, pertanto, potranno decidere l'applicabilità di tale scheda o di alcuni requisiti specifici, ove tali requisiti non siano previsti da normative locali.

C. Principio guida

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Pertanto, i cantieri dovranno garantire l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di economia circolare.

Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. **In caso di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione)** che conterrà specifiche prescrizioni operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità. Il rispetto dei vincoli DNSH potrà altresì essere controllato nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA

Le "Aree escluse dalla definizione di bosco" di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 34 del 2018, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale. A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa **del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.**

Nello specifico, si suggerisce la possibilità di prendere in considerazione come elementi di premialità (non obbligatori):

- Redazione del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, che descrive gli aspetti ambientali del cantiere e le soluzioni mitigative (PAC, secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018);
- Realizzare **l'approvvigionamento elettrico del cantiere** tramite fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine – Certificazione rilasciata dal GSE);
- Impiego di mezzi d'opera ad **alta efficienza motoristica**. Dovrà essere privilegiato l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;
- I trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V);

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.
- prevedere l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate;

Elementi di verifica ex post

- Presentare certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata;
- Presentare dati dei mezzi d'opera impiegati;

Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere ed afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).

I Campi Base non dovranno essere ubicati:

- In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (frane, smottamenti). Nel caso in cui i vincoli progettuali, territoriali ed operativi non consentissero l'identificazione di aree alternative non soggette a tali rischi, dovranno essere adottate tutte le migliori pratiche per mitigare il rischio;
- In aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione. Nel caso i vincoli progettuali, territoriali ed operativi non consentissero l'identificazione di aree alternative non soggette a rischio idraulico, dovrà essere sviluppata apposita valutazione del rischio idraulico sito specifico basato su tempi di ritorno di minimo 50 anni così da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento da implementare a protezione.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;
- Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere;

Elementi di verifica ex post

- Verifica dell'adozione delle eventuali misure di mitigazione del rischio;
- Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestante l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico;
- Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilità da porre in essere;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde).

Queste soluzioni dovranno interessare

- Approvvigionamento idrico di cantiere,
- la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all'interno del cantiere,
- la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

- Approvvigionamento idrico di cantiere

Ad avvio cantiere l'Impresa dovrà presentare un dettagliato **bilancio idrico dell'attività di cantiere**.

Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

- Gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD);
Ove previsto dalle normative regionali, dovrà essere redatto Piano di gestione delle acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di **specificata autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti (AMD)** rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione:

- Verificare la necessità della redazione del Piano di gestione AMD;
- Presentare, se applicabile, le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
- Sviluppare il bilancio idrico della attività di cantiere.

Elementi di verifica ex post

- Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la redazione del Piano di gestione AMD;
- Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la presentazione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
- Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attività di cantiere.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale

- Redazione del Piano di gestione rifiuti
- Sviluppo del bilancio materie

Elementi di verifica ex post

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”
- Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni...)

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- i materiali in ingresso;
- la gestione operativa del cantiere.
- **Materiali in ingresso**
Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.
- **Gestione ambientale del cantiere**
Per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al già previsto **Piano ambientale di cantierizzazione** (PAC), ove previsto dalle normative nazionali o regionali .
- **Caratterizzazione del sito**
Le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda dovranno essere adottate le modalità definite dal D. lgs 152/06 *Testo unico ambientale*.
- **Emissioni in atmosfera**
I mezzi d’opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);
Dovrà inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- Redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa;
- Indicare l’efficienza motoristica dei mezzi d’opera che saranno impiegati (rispondente ai requisiti);
- Verificare piano zonizzazione acustica indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore;

Elementi di verifica ex post

- Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;
- Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l’intervento³⁵ non potrà essere fatto all’interno di:

³⁵ Inteso in questo contesto come Campo Base

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea³⁶ o nella lista rossa dell'IUCN³⁷;

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate
- Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post

- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInC.

³⁶ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

³⁷ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucnredlist.org>).

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d'opera ed emissioni di derivati di carbon fossile;

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eccessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere non efficienti;
- Impatto del cantiere sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento / inquinamento)
- Interferenza della cantierizzazione con l'idrografia superficiale
- Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti
- Eccessiva produzione di rifiuti liquidi e/o gestione inefficiente degli stessi

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati
- Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate
- Ridotta capacità di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);
- Lavorazioni eccessivamente rumorose;
- Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti
- Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni
- Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da determinare direttamente (lavorazioni e gestione cantiere) e/o indirettamente (flusso dei mezzi da/verso il cantiere) impatti negativi sugli ecosistemi nel caso l'area fosse all'interno o prossima ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità;
- Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e certificate.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH

La **principale normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche,
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
- D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”).
- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo).
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70 %** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
- ❖ **Non sono autorizzati interventi** che prevedano attività su strutture e manufatti **connessi a**; i) attività connesse ai **combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁸**; ii) attività nell'ambito del sistema di **scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁹; iii) attività connesse alle **discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴⁰ e agli**

³⁸ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

³⁹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare

impianti di trattamento meccanico biologico⁴¹; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.